
Corso di Tecnica Professionale – A.A. 2009 / 2010

La fusione

Aspetti fiscali ed effetti contabili

Gli aspetti fiscali dell'operazione di fusione

Introduzione

L'esame della disciplina fiscale delle operazioni di fusione riguarda pressoché esclusivamente le imposte dirette, in quanto:

- ❑ tale operazione è irrilevante ai fini IVA;
- ❑ sconta le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

Ai fini delle imposte dirette, la disciplina della fusione è contenuta nell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in relazione al quale si esamineranno i seguenti principali aspetti:

- ❑ la neutralità dell'operazione, tanto per le società partecipanti quanto per i soci;
- ❑ la ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta;
- ❑ il riporto delle perdite fiscali;
- ❑ l'opzione per la retrodatazione degli effetti fiscali.

Gli aspetti fiscali dell'operazione di fusione

La "neutralità" della fusione

La fusione tra società è un'operazione fiscalmente "neutrale":

- ❑ per le società incorporate o fuse;
- ❑ per la società incorporante ovvero risultante dalla fusione;
- ❑ per i soci delle società incorporate o fuse, interessati dal concambio delle loro quote di partecipazione.

La "neutralità" per le società incorporate o fuse

Ai sensi del 1° comma dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, la *"... fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento"*.

Gli aspetti fiscali dell'operazione di fusione

La "neutralità" della fusione

Sulla sorta di tale norma, pertanto, l'operazione di fusione viene attuata a "valori contabili", senza l'emersione, in capo alle società incorporate o fuse, di componenti positivi o negativi di reddito.

La "neutralità" per la società incorporante o risultante dalla fusione

Se, come sopra accennato, la fusione non comporta, per le società incorporate o fuse, l'emersione di materia imponibile, ovviamente, per la società incorporante o risultante dalla fusione, il valore di carico degli elementi patrimoniali ricevuti non potrà che avere il medesimo valore fiscale che esisteva in capo alle predette società incorporate o fuse.

Gli aspetti fiscali dell'operazione di fusione

La "neutralità" della fusione

Tale principio è stabilito dal 2° comma dell'art. 172 del T.U.I.R., il quale stabilisce quanto segue:

- nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo e del disavanzo iscritti in bilancio, siano essi conseguenti all'attuazione del rapporto di cambio ovvero all'annullamento delle azioni o quote delle società incorporate;
- un'eventuale attribuzione del disavanzo - sia da annullamento sia da concambio - ai beni ricevuti dalle società fuse o incorporate non genera materia imponibile, in quanto il valore fiscale di tali beni rimane il medesimo precedentemente riconosciuto in capo alle medesime società;
- di conseguenza, tali maggiori valori non hanno alcuna rilevanza fiscale e risulta necessario redigere un apposito prospetto di riconciliazione tra i valori di bilancio e quelli fiscalmente riconosciuti.

Gli aspetti fiscali dell'operazione di fusione

La "neutralità" della fusione

Pur essendo la "neutralità" il principio generale, è possibile, tuttavia, ottenere il riconoscimento dei maggiori valori di bilancio conseguenti all'imputazione del disavanzo da fusione:

- optando per l'applicazione della previsione di cui al comma 10-bis dello stesso art. 172 del T.U.I.R., il quale estende anche alle operazioni di fusione la possibilità, prevista dall'art. 176 in relazione al conferimento di aziende o rami di aziende, di procedere al "riallineamento" tra valori civilistici e fiscali;
- usufruendo di provvedimenti agevolativi che, solitamente per un determinato periodo di tempo ovvero per fattispecie particolari, consentono di operare il predetto "riallineamento" in modo gratuito o con il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria.

Gli aspetti fiscali dell'operazione di fusione

La "neutralità" della fusione

Per quanto concerne la prima delle predette agevolazioni, si ricorda come si tratti di una norma "a regime", applicabile alle operazioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2008 (ma che si può estendere ai disallineamenti già esistenti al 31 dicembre 2007), che prevede il riconoscimento fiscale dei maggiori valori di bilancio a seguito:

- del pagamento di un'imposta sostitutiva "a scaglioni" (12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro);
- dell'esercizio di un'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo;

I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata esercitata l'opzione.

Gli aspetti fiscali dell'operazione di fusione

La "neutralità" della fusione

La "neutralità" per i soci delle società incorporate o fuse

Il 3° comma dell'art. 172 del T.U.I.R. sancisce, infine, la "neutralità" dell'operazione per i soci delle società delle società incorporate o fuse interessati da un concambio delle loro partecipazioni, in quanto:

- in luogo di una partecipazione nella società incorporata o fusa, riceveranno delle azioni o quote della società incorporante o risultante dalla fusione, che manterranno il medesimo valore fiscale;
- tale operazione, quindi, non ha alcun effetto reddituale in capo agli stessi.

A tale regola generale fanno eccezione esclusivamente gli eventuali "conguagli" ricevuti, i quali verranno sottoposti a tassazione sulla base delle regole proprie di ciascun soggetto percettore (ad esempio, persone fisiche, società cui risulta applicabile il regime della PEX, ecc.)

Gli aspetti fiscali dell'operazione di fusione

La ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta

Ai fini fiscali esistono, nell'ambito del mondo IRES, tre grandi categorie di riserve, che si caratterizzano per il differente regime fiscale applicabile nel caso di un loro utilizzo:

- riserve di utili: sono costituite da utili sui quali la società ha già scontato l'imposizione diretta; qualora tali riserve vengano distribuite a favore dei soci, gli stessi saranno soggetti ad un'ulteriore tassazione, in base al regime agli stessi applicabile. Utilizzi differenti (ad esempio, a copertura perdite ovvero ad aumento del capitale sociale), non danno luogo, invece, ad imposizione;
- riserve di capitale (ad esempio, versamenti dei soci in conto futuro aumento capitale, riserva sopraprezzo azioni, ecc.): non sono soggette, in nessun caso, ad imposizione diretta;
- riserve in sospensione di imposta: sono generate, in linea di principio, da operazioni che hanno usufruito di un regime fiscale agevolativo in capo alla società (assenza di tassazione ovvero imposizione ridotta), per cui il loro utilizzo comporta la decadenza del beneficio della sospensione di imposta, con il conseguente assoggettamento a tassazione.

Gli aspetti fiscali dell'operazione di fusione

La ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta

Per quanto concerne, in particolare, le riserve in sospensione di imposta, ne esistono due grandi categorie, ovvero:

- le riserve in sospensione di imposta tassabili qualunque sia il loro utilizzo (*costituite, prevalentemente, da riserve connesse ad operazioni agevolative effettuate in anni non recenti, come, ad esempio il "Fondo sopravvenienze attive" o la "Riserva ammortamenti anticipati" previsti da previgenti norme del T.U.I.R.*);
- le riserve in sospensione di imposta tassabili solo in caso di distribuzione (*costituite, prevalentemente, dalle riserve connesse ad operazioni di rivalutazione monetaria*).

Gli aspetti fiscali dell'operazione di fusione

La ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta

In considerazione del fatto che, per effetto di un'operazione di fusione, le poste che compongono il patrimonio netto delle società fuse od incorporate perdono la loro identità, risulta di tutta evidenza come il Legislatore voglia impedire che, mediante tale operazione straordinaria, possa mutare la "natura fiscale" delle predette riserve.

In particolare, considerato che le poste del netto della società fusa o incorporata possono tramutarsi, a seguito della fusione, in differenti poste attive del netto della società incorporante o risultante dalla fusione (capitale sociale ovvero avanzo di fusione), la norma in oggetto tende ad evitare che una riserva la quale, prima della fusione, era assoggettata alla sospensione di imposta assuma, dopo l'operazione, una veste diversa, con il rischio, pertanto, che possa essere distribuita senza la preventiva tassazione in capo alla società.

Pertanto, la finalità perseguita dal Legislatore con la norma in esame è quella di "ripristinare", nel bilancio della società incorporante o risultante dalla fusione, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel bilancio delle società fuse, qualora, a seguito dell'operazione, le predette riserve in sospensione si tramutino in altre e differenti poste attive del netto dell'unica società risultante dalla fusione.

Gli aspetti fiscali dell'operazione di fusione

La ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta

In particolare, l'art. 172, prevede che:

- le riserve in sospensione di imposta tassabili qualunque sia il loro utilizzo:
 - debbano essere necessariamente ricostituite in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione, utilizzando, in via prioritaria, l'eventuale avanzo di fusione emergente dall'operazione;
 - la loro mancata ricostituzione comporti la necessità di una ripresa a tassazione.

Relativamente alla tipologia di riserve sopra citate, un caso particolare può essere quello di una fusione che non comporti né un aumento del capitale sociale dell'incorporante né l'emersione di un avanzo di fusione (si pensi, ad esempio, ad una fusione di una società totalmente partecipata dalla quale emerga un disavanzo da annullamento).

Gli aspetti fiscali dell'operazione di fusione

La ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta

(segue)

A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 131/E del 18 settembre 2001) ha precisato come, nella fattispecie indicata, la riserva in sospensione di imposta possa essere ricostituita vincolando parte del capitale sociale dell'incorporante, anche mediante la semplice menzione di tale circostanza nella nota integrativa al bilancio.

Quanto sopra, tuttavia, con la sola eccezione delle riserve in sospensione per le quali è previsto il concorso alla formazione del reddito qualora vengano portate a capitale sociale: in tal caso, infatti, vincolare il capitale sociale della incorporante non consentirebbe il mantenimento della sospensione di imposta, con la conseguenza che le predette riserve dovranno comunque essere riprese a tassazione.

Gli aspetti fiscali dell'operazione di fusione

La ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta

L'art. 172 del T.U.I.R. prevede, inoltre, che:

- le riserve in sospensione di imposta tassabili solo in caso di distribuzione:
 - debbano essere ricostituite qualora dall'operazione di fusione emerga un avanzo ovvero di un aumento di capitale sociale dell'incorporante di ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione che viene concambiato;
 - la loro mancata ricostituzione non abbia alcun effetto qualora dalla fusione non emerga un avanzo ovvero un aumento di capitale "eccedente" i capitali sociali delle società fuse (è il caso, ad esempio, di una fusione per incorporazione di una società totalmente partecipata, con emersione di un disavanzo da annullamento).

Gli aspetti fiscali dell'operazione di fusione

La ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta

(segue)

In considerazione del fatto che il 5° comma dell'art. 172 stabilisce la necessità della ricostituzione per le "... riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse ...", un caso particolare è quello in cui le predette riserve siano state trasferite, prima della fusione, nel capitale sociale delle società incorporate o fuse e, pertanto, non risultino più iscritte nel bilancio di tali società.

L'ultimo periodo del medesimo comma 5, prevede, nel suddetto caso, come tali riserve si intendano trasferite nel capitale sociale della società incorporante ovvero risultante dalla fusione e concorrano a formare il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.

Come confermato anche dall'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 1/E dell'11 gennaio 2001), tale norma non assume alcuna rilevanza nelle fusioni che evidenziano un disavanzo da annullamento ovvero un aumento di capitale che non eccede i capitali sociali delle società fuse, dal momento che, in tali fattispecie, l'obbligo di ricostituzione non sarebbe comunque sorto.

Gli aspetti fiscali dell'operazione di fusione

Il riporto delle perdite fiscali

Il comma 7 dell'art. 172 del T.U.I.R. stabilisce una serie di limitazioni al cosiddetto "riporto" delle perdite fiscali, al fine di evitare che un'operazione di fusione venga posta in essere con l'unico intento di recuperare delle perdite fiscali che, altrimenti, non potrebbero essere utilizzate dalla società che le ha generate.

In relazione a tale norma, è opportuno osservare che:

- riguarda le perdite fiscali di tutte le società partecipanti alla fusione, compresa, quindi, la società incorporante;
- pone dei limiti quantitativi al riporto delle perdite di ciascuna società partecipante alla fusione, in quanto viene stabilito il limite massimo del patrimonio netto (risultante dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c.), senza tener conto dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti la data della predetta situazione patrimoniale;

Gli aspetti fiscali dell'operazione di fusione

Il riporto delle perdite fiscali

(segue)

- pone ulteriori requisiti di vitalità economica delle società partecipanti, dal momento che i ricavi della gestione caratteristica ed i costi del personale, riferiti all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, debbono avere un ammontare superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori;
- prevede, al fine di evitare una doppia deduzione, una limitazione nel riporto delle perdite per l'importo delle svalutazioni fiscalmente deducibili effettuate, in riferimento alla società le cui perdite sono riportabili, da altre società partecipanti alla fusione;
- estende, infine, le limitazioni sopra esaminate anche all'eventuale risultato negativo emergente, nel caso di retrodatazione degli effetti contabili e fiscali dell'operazione, tra l'inizio del periodo di imposta e la data di effetto reale della fusione; questo comporta, quindi, la necessità della determinazione del reddito (imponibile) relativo al periodo intercorrente tra l'inizio del periodo di imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica dell'operazione.

La data di effetto della fusione

Riflessi contabili e fiscali

Ai sensi del 2° comma dell'art. 2504-bis c.c., gli effetti giuridici (o "reali") della fusione decorrono dall'ultima iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese.

In particolare, dalla data di effetto giuridico o reale dell'operazione:

- ❑ le società fuse o incorporate si estinguono;
- ❑ la società risultante dalla fusione (o quella incorporante) assume tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo, inoltre, in tutti i loro rapporti, anche processuali, sorti anteriormente alla fusione.

Si precisa, infine, come nel solo caso della fusione per incorporazione, l'effetto giuridico possa essere stabilito in una data successiva all'ultima iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese (cosiddetta "postdatazione" degli effetti reali).

La data di effetto della fusione

Riflessi contabili e fiscali

Il successivo 3° comma dell'art. 2504-bis c.c. consente, tuttavia, tanto per le fusioni proprie quanto per quelle per incorporazione, che talune tipologie di effetti possano avere una data antecedente rispetto a quella dell'effetto reale.

In particolare, è possibile retrodatare gli effetti della fusione limitatamente:

- alla data dalla quale le azioni o quote derivanti dalla società risultante dalla fusione o incorporante partecipano agli utili (*cosiddetta retrodatazione reddituale*);
- alla data dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante (*cosiddetta retrodatazione contabile*).

Si osservi, infine, come alla retrodatazione contabile risulti intimamente legata un'ulteriore tipologia di retrodatazione, ovvero quella ai fini delle imposte sui redditi (*cosiddetta retrodatazione fiscale*).

La data di effetto della fusione

Riflessi contabili e fiscali

La possibilità di retrodatare gli effetti contabili e fiscali della fusione è concessa anche dal comma 9 dell'art. 172 del T.U.I.R., il quale sancisce come l'atto di fusione (anche se è opportuno che tale previsione sia contenuta già nel "progetto" redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del c.c.) possa stabilire che, ai fini delle imposte sui redditi, gli effetti dell'operazione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante.

La scelta di operare o meno la retrodatazione degli effetti contabili (e fiscali) della fusione ha delle conseguenze:

- ❑ sulle modalità di "unificazione" dei conti;
- ❑ sugli adempimenti da porre in essere, tanto di natura contabile quanto fiscali;
- ❑ sull'entità delle differenze di fusione emergenti dall'operazione.

La data di effetto della fusione

Riflessi contabili e fiscali

Si osservi, tuttavia, come, indipendentemente dalla previsione di una eventuale retrodatazione degli effetti contabili e fiscali, le operazioni compiute dall'inizio dell'esercizio sino alla data di effetto reale dell'operazione, dovranno essere contabilizzate separatamente da ciascuna delle società partecipanti alla fusione, nei rispettivi libri contabili.

Successivamente, una volta che la fusione avrà dispiegato i propri effetti giuridici, le predette operazioni dovranno essere rilevate nella contabilità della società incorporante ovvero risultante dalla fusione, con modalità differenti a seconda che sia stata o meno prevista la retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione.

La data di effetto della fusione

Riflessi contabili e fiscali

Le modalità di unificazione contabile

□ Opzione per la retrodatazione

Le società fuse devono redigere, in riferimento al periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio in cui si realizza la fusione e la data di efficacia reale della stessa, una situazione contabile (non assestata), che viene successivamente recepita dalla società incorporante.

Conseguentemente, non è necessario procedere alla redazione di un bilancio intermedio.

□ Assenza di retrodatazione

Le società fuse devono redigere un vero e proprio bilancio intermedio (si veda, al riguardo, il Principio Contabile n. 30 "I bilanci intermedi"), comprensivo del risultato del periodo .

La data di effetto della fusione

Riflessi contabili e fiscali

Adempimenti contabili e fiscali in PRESENZA di "retrodatazione"

La società incorporante, una volta recepiti i saldi contabili delle società fuse, dovrà procedere all'eliminazione:

- dei crediti e dei debiti reciproci;
- delle poste reciproche dei conti d'ordine;
- dei costi e ricavi reciproci;
- degli utili e perdite "interni" scaturenti dalle operazioni compiute tra le società partecipanti alla fusione nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio e la data di effetto reale dell'operazione;
- della partecipazione dell'incorporante nell'incorporata;
- dei saldi dei conti di patrimonio netto dell'incorporata (tenendo presente il disposto di cui all'articolo 172 del T.U.I.R. in merito alla riserve in sospensione di imposta);
- dei dividendi infragruppo distribuiti nel periodo dall'incorporata all'incorporante.

La data di effetto della fusione

Riflessi contabili e fiscali

Adempimenti contabili e fiscali in PRESENZA di "retrodatazione" (segue)

Successivamente, la società incorporante dovrà procedere alla determinazione delle "differenze di fusione".

A tal fine, il patrimonio netto da porre a confronto con il valore della partecipazione da annullare è pari a quello risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio anteriore a quello in cui si compie l'operazione, in assenza di operazioni che abbiano successivamente interessato le altre voci del patrimonio netto (si pensi, ad esempio, ad un aumento del capitale sociale a pagamento).

Per quanto concerne gli adempimenti di natura tributaria, l'opzione per la retrodatazione comporta che:

- la società incorporata non debba presentare una apposita dichiarazione dei redditi per la frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di effetto (reale) della fusione;
- la società incorporante presenti, invece, una sola dichiarazione dei redditi, nella quale confluiranno anche tutti gli elementi contabili "ereditati" dall'incorporata.

La data di effetto della fusione

Riflessi contabili e fiscali

Adempimenti contabili e fiscali in ASSENZA di "retrodatazione"

In tale caso, essendo stato redatto un "bilancio intermedio" in riferimento alla data di efficacia reale dell'operazione, la società incorporante prenderà in carico le attività e le passività nonché i saldi dei conti di patrimonio netto, incluso quello acceso al risultato economico del periodo infrannuale, così come risultanti dal predetto bilancio.

Di conseguenza, dovrà unicamente procedere all'eliminazione:

- dei crediti e dei debiti reciproci;
- delle poste reciproche dei conti d'ordine;
- della partecipazione dell'incorporante nell'incorporata (non nel caso di fusione propria);
- dei saldi dei conti di patrimonio netto dell'incorporata (tenendo presente il disposto di cui all'articolo 172 del T.U.I.R. in merito alla riserve in sospensione di imposta).

La data di effetto della fusione

Riflessi contabili e fiscali

Adempimenti contabili e fiscali in ASSENZA di "retrodatazione" (segue)

Successivamente, la società incorporante o risultante dalla fusione dovrà procedere alla determinazione delle "differenze di fusione".

A tal fine, il patrimonio netto da considerare è quello risultante dal bilancio intermedio riferito alla data di effetto giuridico della fusione, con la conseguenza che una medesima operazione di fusione conduce alla determinazione di differenze di fusione di ammontare diverso a seconda che sia o meno prevista la retrodatazione degli effetti contabili e fiscali.

Per quanto concerne gli adempimenti di natura tributaria, l'assenza della retrodatazione comporta che la società incorporata debba presentare un'autonoma dichiarazione dei redditi per la frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di effetto (reale) della fusione, mentre le operazioni successive confluiranno nella dichiarazione della società incorporante o risultante dalla fusione.